

Gentili dottori,

il D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 di riforma sull'accertamento, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Questo istituto sarà rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivanti da arti e professioni, per i quali si applicano gli ISA o che aderiscono al regime forfetario.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei redditi già dichiarati dal contribuente e sulla base ulteriori elementi che verranno richiesti, formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito che verrà messa a disposizione del contribuente per la sua eventuale adesione. L'adesione impegnerà il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative ai periodi oggetto di concordato a prescindere dai redditi realmente prodotti dal contribuente.

Solo in caso di circostanze eccezionali (che verranno prossimamente definite da apposito decreto del MEF) e sempre che queste producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 50% rispetto a quelli concordati, sarà possibile "retrocedere" dall'accordo.

## **LA PROCEDURA E LA TEMPISTICA**

1. L'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, metterà a disposizione dei contribuenti il software affinché essi comunichino i dati necessari per elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB). **Per questo primo anno il termine è prorogato al 15 giugno 2024;**
2. **L'Agenzia delle Entrate**, acquisiti i dati comunicati dal contribuente e dopo averli integrati con le informazioni già a sua disposizione e con quelli disponibili nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, **formulerà una proposta di reddito "concordato preventivo";**
3. Il contribuente può aderire alla proposta entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap (30 giugno). **Per il primo anno di applicazione del CPB, il contribuente può aderire entro il termine per presentare la dichiarazione annuale dei redditi (15 ottobre 2024).**

In caso di accettazione, le tempistiche da seguire per il 2024 sono le seguenti:

- 31 luglio: versamento imposte per saldo 2023 e 1° acconto 2024 basato sui redditi reali maturati nel 2023;
- 15 ottobre: accettazione della proposta e invio telematico della dichiarazione dei redditi;
- 30 novembre: versamento imposte per 2° acconto 2024 calcolati sul reddito "concordato".

Al termine del biennio di riferimento (2024-2025), qualora si rispettino ancora i requisiti di ammissione, l'Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato per i successivi due anni che il contribuente potrà decidere se accettare o meno.

## **REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE**

Il Concordato Preventivo Biennale è rivolto a due categorie di contribuenti:

- A. "Soggetti ISA" (quindi ad esempio con ricavi annui non superiori a 5.164.569 euro)
- B. "Forfettari"

Tra le cause di esclusione invece la norma prescrive che i contribuenti:

- non devono avere debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati;
- non devono avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta pari o superiori ad euro 5.000 (importo comprensivo di interessi e sanzioni). I debiti oggetto di rateazione e quelli per i quali è stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziale non rientrano nel limite di euro 5.000, salvo che il contribuente non sia decaduto dalla rateazione o siano cessati gli effetti della sospensione;

- Non devono aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Negli ultimi tre anni antecedenti a quelli di applicazione del concordato, non devono aver ricevuto una sentenza di condanna per:
  - reati tributari individuati dal Dlgs n. 74/2000;
  - il reato di false comunicazioni sociali;
  - il reato di riciclaggio;
  - il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  - reato di autoriciclaggio.

## **REDDITI "CONCORDATI" DA DICHIARARE**

**In caso di esercenti attività di lavoro autonomo il reddito si determina come segue:**

Si parte dal reddito "concordato" a cui saranno da aggiungere:

- le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali;
- le quote di redditi/perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 Tuir.

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000.

**In caso di esercenti attività d'impresa il reddito si determina come segue:**

Si parte dal reddito "concordato" a cui saranno da aggiungere:

- la variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive;
- i redditi derivanti dalle partecipazioni.

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un valore della produzione minimo di euro 2.000.

Nel caso di società di persone e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.

## **EFFETTI DEL CONCORDATO**

1. **Il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto di concordato**, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali (vedasi più avanti);
2. **Il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti non sono fiscalmente rilevanti, rispetto a quelli "concordati"**;
3. **L'adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie**;
4. **Il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva**;
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;
6. I soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, ai soli contribuenti più affidabili, cioè con voto a partire da 8.

## **CAUSE DI FUORIUSCITA, CESSAZIONE E DECADENZA DAL REGIME**

Se durante il periodo di vigenza del regime di concordato si verificano le seguenti circostanze, si perde il diritto all'applicazione di questo sistema:

- circostanze eccezionali da individuare con decreto del Mef, ancora da adottare, che determinino una riduzione dei redditi effettivi o dei valori della produzione netta effettivi, di oltre il 50% rispetto a quelli concordati.

Si perde, inoltre, il diritto all'applicazione del regime, già dal periodo d'imposta in corso se:

- il contribuente modifica l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB, fatto salvo il caso in cui per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa;
- il contribuente cessa l'attività;
- Il contribuente subisca un accertamento, nei periodi d'imposta oggetto di concordato ovvero nel periodo d'imposta precedente:
  - di attività non dichiarate ovvero dell'inesistenza o dell'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  - ovvero di altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di dichiarazione integrativa dei redditi, i dati e le informazioni contenuti in tale dichiarazione comportassero una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è stata formulata la proposta di concordato accettata dal contribuente;
- si verifica una delle ipotesi di esclusione dal concordato ovvero il contribuente avesse debiti tributari;
- fosse omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta concordati, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso in assenza della constatazione della violazione e/o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.